



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.RO 62 Reg. Gen.	OGGETTO: Atto di transazione con soc. Nuova Concordia S.r.l. in liquidazione, Valentino Village s.r.l. in liquidazione e Serenissima S.G.R. S.p.a..
DATA 10/06/2016	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 18,05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	presente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO Sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. SICURO dr. Giovanni in qualità di VICE SEGRETARIO.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in ordine alla situazione debitoria della Nuova Concordia S.r.l. in liquidazione e della Valentino Village S.r.l. in liquidazione, con precedente deliberazione n. 27 del 4 aprile 2016 questa Giunta ha stabilito:
 - 3) di confermare, in via di principio, che il Comune ha interesse a partecipare ad un accordo sulla ristrutturazione del debito ex art 182 bis della legge fallimentare;
 - 4) di anticipare la disponibilità del Comune ad accettare che il debito della Società quantificato in € 8.350.000,00 venga estinto:
 - «a) mediante corresponsione della somma di € 2.000.000,00 entro 15 giorni dall'Atto di Apporto;*
 - b) mediante corresponsione della somma di € 6.350.000,00 mediante accollo al Fondo, di cui € 2.000.000,00 in un'unica soluzione entro 15 giorni dall'Atto di Apporto ed € 4.350.000,00 entro il 30.06.2026, fermo restando la corresponsione degli interessi maturandi annualmente al tasso del 2% che saranno capitalizzati e corrisposti al rimborso della quota capitale. A garanzia di tale pagamento il Fondo, su richiesta del Comune ed a spese del Fondo, concederà ipoteca di primo grado su immobili di proprietà del Fondo, per il valore di € 5.000.000,00, che sarà determinato da stima effettuata da un esperto indipendente e confermata dall'Agenzia del Territorio;*
 - c) il debito IMU in maturazione a partire dal 1.01.2016 sarà pagato alle scadenze ordinarie»;*
- con nota in data 6 aprile 2016 (acquisita al protocollo comunale il 7 aprile al n. 8093) la Serenissima SGR.spa, oltreché la Nuova concordia srl in liquidazione e la Valentino Village srl in liquidazione, hanno preso atto di tale deliberazione e, in conseguenza, hanno confermato di voler integrare la proposta di accordo formulata in precedenza, nel senso: a) di impegnarsi *«a corrispondere la somma di € 6.350.000,00 mediante accollo al Fondo gestito dalla SGR, di cui € 2.000.000,00 in un'unica soluzione entro 15 giorni dall'Atto di Apporto ed € 4.350.000,00 entro il 30.06.2026, oltre gli interessi maturandi annualmente al tasso del 2% che saranno capitalizzati e corrisposti contestualmente al rimborso della quota capitale»;* b) di precisare che, *«a garanzia di tale pagamento, il Fondo, su richiesta del Comune ed a proprie spese, concederà ipoteca di primo grado su immobili di proprietà del Fondo, per il valore di € 5.000.000,00 determinato da stima effettuata da un esperto indipendente e confermata dall'Agenzia del Territorio»;*
- con deliberazione n. 20 del 12 aprile 2016 il Consiglio comunale, nell'approvare il piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del d.lgs. 267 del 2000, ha stabilito *«di approvare l'adesione al Piano di Ristrutturazione del debito Nuova Concordia srl e Valentino Village srl in liquidazione, ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare, come da allegati da B e D, autorizzando la sottoscrizione dei relativi accordi».*

RILEVATO che, in conseguenza, è stato predisposto:

- c) il testo dell'accordo relativo alla posizione della Nuova Concordia srl in liquidazione e Serenissima S.G.R. S.p.A.;
- d) il testo dell'accordo relativo alla posizione della Valentino Village srl anch'essa in liquidazione e Serenissima S.G.R. S.p.A..

CONSIDERATO che, come stabilito dal Consiglio comunale, il contenuto dell'accordo coincide con la proposta formulata dalle Società sopra specificate con la nota in data 21 marzo 2016 (allegato B della deliberazione), illustrata nella sopra richiamata deliberazione G.C. n. 27 del 4 aprile 2016 (allegato C della deliberazione) e rettificata con la nota del 6 aprile 2016 (allegato D delle deliberazione).

RITENUTO, in particolare, che dal contenuto dei predetti atti emerge che il Consiglio comunale ha accettato di quantificare in via transattiva in €. 8.350.000,00 il debito contratto dalle due Società per tutte le causali illustrate in dettaglio nella nota del 21 marzo 2016 allegata alla delibera consiliare.

CONSIDERATO che, come si evince dalla stessa nota, la proposta è stata «*subordinata alla rinuncia da parte di codesta Amministrazione al ricorso n. 9376/2010 R.G. con cui è stata impugnata, avanti al Consiglio di Stato, la sentenza TAR Puglia n. 1645/2010*».

RILEVATO che non sussistono i presupposti per acconsentire a tale rinuncia anche in ragione del fatto che gli aspetti direttamente connessi a tale contenzioso non sono stati presi in considerazione dal Consiglio comunale in sede d'individuazione del *quantum debeatur*.

VISTO il testo dell' *"Accordo per la ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare"* relativo alla posizione della Nuova Concordia srl e quello relativo alla posizione della Valentino Village srl e ritenuto che la ricostruzione del debito ivi illustrata coincide con quella presa in considerazione dal Consiglio comunale in sede di adozione della sopra richiamata deliberazione n. 20 del 12 aprile 2016.

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile della 1^a Area, per gli aspetti legati alla definizione del contenzioso, e quella predisposta dai Responsabili della 2^a e della 4^a Area per gli aspetti di rispettiva competenza.

RITENUTA la propria competenza ai sensi del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

ACQUISITI i pareri richiesti dall'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

All'unanimità dei voti dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di *"Accordo per la ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare"* relativo alla posizione della Nuova Concordia srl in liquidazione che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lett. "A";
- 2) di approvare lo schema di *"Accordo per la ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare"* relativo alla posizione della Valentino Village srl in liquidazione che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lett. "B";
- 3) di autorizzare, in conseguenza, il Responsabile della 2^a Area alla sottoscrizione dei due *"Accordi"*.

Successivamente,

stante l'urgenza di provvedere per l'esecuzione della volontà manifestata dal Consiglio Comunale giusta deliberazione n. 20 in data 12 aprile 2016,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

**Accordo per la ristrutturazione del debito
ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare**

Con la presente scrittura privata, che resterà depositata nella raccolta degli atti del notaio che ne autenticerà le firme, tra:

- **PANETTA ANTONIO**, nato a Pisticci il 21 aprile 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale sottoscrive il presente atto nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della società in liquidazione "NUOVA CONCORDIA S.R.L.", con sede legale e della liquidazione in Noci alla Zona Industriale, capitale sociale Euro 9.927.249,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 03839780727 del Registro Imprese di Bari e iscritta al n. BA 278799 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, tale nominato con verbale a rogito del notaio Roberto Carino in data 22 marzo 2012 (rep. n. 130014), registrato a Bari il ed a quanto infra autorizzato in virtù di delibera dell'assemblea dei soci in data (di seguito anche "**Nuova Concordia**" o anche la "**Società**");

- Dott.

il quale sottoscrive il presente atto nella qualità di ????. del "**COMUNE DI CASTELLANETA**", con sede in Castellaneta alla Piazza Principe di Napoli (c.f. ??...), ove domicilia per la carica, nell'esercizio dei poteri di rappresentanza conferiti ai sensi dell'art. 107 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per dare esecuzione alla delibera di ??? n. ? del ???, esecutiva nei modi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto rispettivamente sotto le lettera "**A**", con la quale è stato, altresì, approvato lo schema del presente atto "di seguito anche il "**Comune**");

- Dott.

domiciliato per la carica in Verona alla Via Enrico Fermi n.2, il quale sottoscrive il presente atto nella qualità di procuratore speciale della società "**SERENISSIMA -SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.**", in breve "**SERENISSIMA -S.G.R. S.P.A.**", con sede in Verona alla Via Enrico Fermi n.2, capitale sociale Euro 3.200.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 03402260230 del Registro Imprese di Verona ed iscritta al n. VR -333373 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona, iscritta al n.68 della Sezione dei Gestori di Fondi Alternativi di Investimento dell'albo di cui all'art.35 del D.Lgs 58/98, società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato

con sede in Verona (c.f. 03402260230), giusta procura speciale a rogito del

, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", rilasciata da Giacomelli Luca, nato a Thiene (VI) il 29 settembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Amministratore Delegato della detta società, a tanto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data

(di seguito anche "Serenissima - S.G.R." e, unitamente a Nuova Concordia e al Comune, "Le Parti");

premessi che

i) Nuova Concordia è proprietaria del Polo Turistico Integrato "Nova Yardinia" situato sul litorale ionico pugliese, in Castellaneta Marina (TA), lungo la SS Jonica 106 e composto dalle strutture alberghiere (inclusi gli immobili alberghieri, le aziende alberghiere, i mobili e gli arredi) denominate rispettivamente "Hotel Calanè", "Hotel Village Albo-rea" e "Hotel Kalidria", da due stabilimenti balneari denominati "Scirò" e "Mediterraneo" a servizio delle strutture alberghiere, dal Family Entertainment Center "Felisia" e dal parco divertimento "Felifonte", oltre ai terreni sui quali è programmato lo sviluppo del comprensorio, sia quelli della lottizzazione approvata che gli altri terreni fuori la lottizzazione, di seguito anche denominati "Immobili Nuova Concordia". Il tutto come identificato nell'elenco All. C).

ii) Nuova Concordia, unitamente alla sua capogruppo "SO.F.IN. S.p.a. in liquidazione" (di seguito anche "Sofin") e ad altra società del medesimo gruppo industriale denominata "Valentino Village S.r.l. in liquidazione" (di seguito anche "Valentino Village"), si trova da diversi anni in una situazione di profonda crisi finanziaria che non ha avuto soluzione, nonostante diversi piani di ristrutturazione proposti ai creditori e tentativi di vendita degli immobili con prezzo di realizzo inferiore alla metà dei relativi crediti ipotecari.

iii) In tale contesto, Nuova Concordia ha condiviso con Sofin e Valentino Village la necessità di una complessiva ristrutturazione e del risanamento dell'indebitamento, tesa a migliorare le prospettive di realizzo dei patrimoni immobiliari e scongiurare il rischio di una crisi aziendale che avrebbe pesanti ricadute anche occupazionali e sull'economia locale.

iv) A tal fine, in data 04.7.2014 Sofin, Nuova Concordia e Valentino Village hanno accettato la proposta pervenuta da "Serenissima Sgr", una società di gestione del risparmio avente quale oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio per il tramite della promozione, istituzione, organizzazione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliari, finalizzata ad acquisire gli asset immobiliari di Nuova Concordia e Valentino Village a un fondo comune di investimento di tipo chiuso da essa costituito o costituendo (di seguito, anche, il "Fondo"), al fine di commercializzarli o detenerli quale investimento a reddito, da sviluppare e/o completare / ristrutturare / riqualificare, da valorizzare in attività di trading.

v) In particolare, l'operazione proposta da Serenissima Sgr prevede il conferimento al Fondo degli asset di Nuova Concordia e Valentino Village con integrale estinzione dei debiti di Sofin, Nuova Concordia e Valentino Village, in parte mediante l'attribuzione delle quote del Fondo alle società conferenti con datio in solutum ai creditori, in parte mediante l'accollo al Fondo di una porzione di debito e per il residuo mediante rinuncia dei creditori. Il tutto subordinato al consenso dei creditori e all'omologa dell'operazione nelle forme dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare per tutte e tre le summenzionate

società, stante il carattere unitario della proposta e dell'iniziativa.

vi) In data 23.12.2014 Sofin, Nuova Concordia e Valentino Village hanno sottoscritto con Serenissima Sgr il "Preliminare di conferimento di apporto a fondo comune di investimento", per effetto del quale Nuova Concordia e Valentino Village si sono impegnate a conferire al Fondo i rispettivi complessi immobiliari che Serenissima Sgr si è impegnata ad acquistare, formalizzando le intese raggiunte e prevedendo che detti conferimenti (di seguito congiuntamente denominati "**Atto di Apporto**") debbano perfezionarsi entro 30 giorni dall'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare di cui al precedente punto v.

vii) Alla data della presente scrittura, Nuova Concordia risulta debitrice nei confronti del Comune di Castellaneta per imposte ICI relative alle annualità 2006-2011 e IMU per le annualità 2012-2015, oltre ad altri tributi e somme non versate maturati sugli "**Immobili Nuova Concordia**", in parte oggetto dei contenziosi tutt'oggi pendenti tra le Parti come meglio descritti nell'All. "D" alla presente scrittura.

viii) Nelle more dell'operazione in corso con Serenissima Sgr, per il conseguimento di parte delle somme indicate alla precedente lett. vii, precipuamente per ICI fabbricati anni d'imposta 2008 e 2009, Equitalia Sud S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Bari, ha notificato alla debitrice Nuova Concordia e ai terzi:

- **Greenblu S.r.l.:** Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi notificato a Nuova Concordia in data 08.4.15 (Fascicolo n. 014/2015/0099900) fino alla concorrenza di Euro 1.337.656,48, comprensivi d'interessi e spese di procedura sino alla data del 26 marzo 2015;

- **WIND Telecomunicazioni S.r.l.:** Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi notificato a Nuova Concordia in data 08.4.15 (Fascicolo n. 014/2015/0099897) fino alla concorrenza di Euro 1.337.656,48, comprensivi d'interessi e spese di procedura sino alla data del 26 marzo 2015;

- **Vodafone Omnitel B.V.:** Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi notificato a Nuova Concordia in data 08.4.15 (Fascicolo n. 014/2015/0099896) fino alla concorrenza di Euro 1.337.656,48, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 26 marzo 2015;

- **Musicaeparole S.r.l.:** Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi notificato a Nuova Concordia in data 08.4.15 (Fascicolo n. 014/2015/0099898) fino alla concorrenza di Euro 1.337.656,48, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 26 marzo 2015;

- **Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte:** Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182566) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;

- **MPS S.p.a.:** Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182565) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;

- **Unicredit S.p.a.:** Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182567) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;
 - **BNL S.p.a.:** Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182564) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;
 - **Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa:** Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182569) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;
 - **Banca di Credito Cooperativo di Conversano:** Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182568) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;
 - **Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria:** pervenuta a Nuova Concordia in data 30.4.2015, mediante la quale, nell'assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica della medesima comunicazione per il pagamento dell'importo di Euro 1.355.374,10, comprensivo degli interessi di mora calcolati sino alla data del 07.4.15, si preannuncia che, in mancanza, si sarebbe provveduto a iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R. n. 602 del 29.9.73, per un importo pari al doppio del debito, sulla quota dei diritti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici preposti ex art. 18 D.Lgs. n. 112 del 13.4.99;
 - **Comunicazione preventiva di fermo amministrativo:** pervenuta a Nuova Concordia in data 23.6.2015, mediante la quale, nell'assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica della medesima comunicazione per il pagamento dell'importo di Euro 1.352.404,95, comprensivo di interessi e spese di procedura sino alla data del 10 luglio 2015, si preannuncia che, in mancanza, si sarebbe provveduto a eseguire il fermo amministrativo sul veicolo di proprietà di Nuova Concordia targato DP88647 (tipologia scooter),
atti tutti allegati al presente Accordo come All. "E".
- ix)** A seguito di tali atti, alla data del presente Accordo il Comune ha incassato la somma di circa Euro trentottomila Euro 38.000,00. Sempre nelle more dell'operazione in corso con Serenissima Sgr, in data 30.12.2015 il Comune di Castellaneta ha notificato a Nuova Concordia l'avviso di accertamento n. 7640 del 28.12.2015, prot. n. 6071, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del complessivo importo di Euro ottocentotrentacinquemilasettecentonovantasei (835.796) a titolo di ICI aree fabbricabili per l'anno 2010. Anche tale ultimo provvedimento è stato impugnato dalla Società mediante ricorso n. 460/2016 R.G. dinanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, ad oggi pendente e fissato alla prossima udienza del 07.6.2016 per la trattazione dell'istanza cautelare di sospensione (la descrizione del giudizio è pur'essa contenuta all'interno dell'All. "D").

x) Dietro iniziativa di Nuova Concordia giusta racc. a mani n. 62 del 24.4.2015, depositata presso il Protocollo comunale al n. 9539 del 27.4.15 (che si allega alla presente scrittura come All. "F"), sono intercorse delle trattative tra le Parti come sopra costituite per l'individuazione di un percorso condiviso, pur'esso da trasformarsi nelle forme dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F., finalizzato alla composizione delle pendenze economiche in essere indicate alla precedente lett. viii e di quelle a maturarsi successivamente e sorretto, da parte dell'Ente, dall'interesse pubblico al recupero di entrate altrimenti difficilmente esigibili ed alla salvaguardia dell'indotto occupazionale ed economico derivante dalle attività di Nuova Concordia, con la previsione dell'abbandono (a seguito del perfezionarsi dell'«Accordo» nei termini di legge) dei contenziosi e delle procedure esecutive innanzi descritti.

xi) Dette trattative si sono arricchite di una nuova proposta inviata via pec al Comune di Castellaneta in data 22.3.2016, sottoscritta anche da Serenissima Sgr per accettazione delle obbligazioni a carico del Fondo, nonché di una ulteriore missiva trasmessa via pec dalla stessa Serenissima Sgr in data 05.4.2016, che si allegano congiuntamente alla presente scrittura come All. "G".

xii) Le Parti si danno atto e riconoscono che Serenissima - S.G.R. interviene nel presente atto quale mandataria nella gestione del Fondo e che i diritti derivanti e gli obblighi assunti conseguentemente alla stipula del presente contratto sono, rispettivamente, esclusivamente a favore e a carico del Fondo. I riferimenti a Serenissima - S.G.R., pertanto, sono da intendersi "in nome e per conto del Fondo" e nessun obbligo né diritto nascente dal presente contratto sarà pertanto riferibile a Serenissima - S.G.R..

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse

- (1) Le premesse e gli allegati richiamati sia nelle premesse che nel prosieguo della presente scrittura sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Rimborso debito Nuova Concordia

- (1) A fronte del debito sussistente verso il Comune alla data della presente scrittura, Nuova Concordia s'impegna a corrispondere al predetto ente la somma di **Euro ottomilioneroquarantamila (8.040.000)** a saldo e stralcio, in relazione alle seguenti causali:

- per imposte ICI ed IMU al 31.12.2014, **Euro seimilioniseicentoottantamilaquattrocentonovantuno virgola sessanta centesimi (6.680.491,60)**, oltre interessi e sanzioni, comprensiva dell'imposta ICI relativa alle "aree camping" per le annualità dal 2003 al 2014, calcolata con la riduzione del 50% a seguito della certificazione di inagibilità totale e permanente rilasciata dall'U.T.C. Castellaneta in data 11.5.2009 e dell'istanza di riesame presentata da Nuova Concordia giusta racc. a mani n. 31 del 25.2.2015, depositata al Protocollo comunale al n. 4477 del 26.2.2015 (documenti, entrambi, allegati alla presente scrittura come All. H), in relazione all'avviso di accertamento n. 6141, prot. n. 4678, del

17.12.2014, notificato il 07.1.2015, per l'annualità 2009, nonché per ici/imu per aree fabbricabili;

- per imposta IMU dal 01.1.2015 al 31.12.2015, calcolata con la riduzione del 50% dell'imposta dovuta per l'immobile denominato "Felifonte", spettante a seguito della "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sopravvenuta inagibilità/inabitabilità del fabbricato (art. 13, comma 3, lett. b), L. 22.12.2012, n. 201" presentata da Nuova Concordia con racc. a mani n. 64 del 27.4.2015, depositata al Protocollo comunale al n. 9654 del 28.4.2015 (che si allega alla presente scrittura come **All."I")**, **Euro**

unmilionesessantamilaquingentesettantatre virgola quaranta centesimi (1.060.573,40) (comprensiva delle aeree camping);

- per TARSU anni dal 2010 al 2015 e TARI anno 2014 relativa ai locali pertinenziali "uffici" dell'immobile "Parco a Tema Felifonte", **Euro novantanovemilazeroottantaquattro virgola cinquanta centesimi (99.084,50)** oltre sanzioni e interessi, con integrale cancellazione dai ruoli a valere dall'anno 2015 a seguito di "Dichiarazione di cessata occupazione dei locali pertinenziali "uffici" del "Parco a Tema Felifonte" - utenza non domestica cat. 11 "Uffici, agenzie, studi professionali" presentata da Nuova Concordia con racc. a mani n. 131 del 15.9.2015, depositata al Protocollo comunale al n. 20948 del 16.9.15 (che si allega alla presente scrittura come **All. L)**;

- per oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per l'intervento edilizio esistente "Hotel Calanè", **Euro centoventunomiladuecentonovanta virgola venti centesimi (121.290,20)**, come da nota U.T.C. Castellana prot. n. 20178 del 21.10.1999, ad oggetto "Progetto per la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero "Villaggio Medusa 2", trasmessa a Nuova Concordia ai fini del rilascio della concessione edilizia n. 115/98 del 03.11.1999 (che si allega alla presente scrittura come **All. M)**, oltre interessi;

- per spese giudiziali riconosciute e ripartite mediante le sentenze di seguito elencate: sentenza TAR Puglia, Sez. I, Sede di Lecce, n. 1347/2009 del 03.6.2009 (Euro 2.500,00 oltre IVA e CAP a carico di Nuova Concordia); sentenza TAR Puglia, Sez. I, Sede di Lecce, n. 1273/2009 del 22.5.2009 (Euro 1.500,00 oltre IVA e CAP a carico di Nuova Concordia); sentenza TAR Puglia, Sez. I, Sede di Lecce, n. 1346/2009 del 03.6.2009 (Euro 1.250,00, oltre IVA e CAP, a carico di Nuova Concordia), per un totale di **Euro cinquemiladuecentocinquanta (5.250)** oltre IVA e CAP (copia delle sentenze è allegata alla presente scrittura come **All. N)**;

nonché a fronte del del credito sussistente nei confronti del Comune alla data del presente Accordo per l'incasso che risulta conseguito a seguito delle procedure esecutive avviate da Equitalia ed elencate in premesse, pari a circa **Euro trentottomila (38.000)**,

(2) le parti convengono che il pagamento avverrà come segue:

(i) euro 2.000.000,00, saranno corrisposti entro 15 giorni dall'Atto di Apporto mediante bonifico sul c/c n. ???.. intestato a ???????, IBAN ??????;

(ii) euro 6.040.000,00 mediante accollo al Fondo, di cui:

- euro 2.000.000,00 saranno rimborsati in un'unica soluzione entro 15 giorni dall'Atto di Apporto mediante bonifico sul c/c n. ????. intestato a ???????, IBAN ?????....;

- euro 4.040.000,00 con rimborso entro il 30 giugno 2026, fermo restando la corresponsione degli interessi maturandi annualmente al tasso del 2% che saranno capitalizzati e corrisposti contestualmente al rimborso della quota capitale. A garanzia di tale pagamento e di quelli previsti dall'atto n..... sottoscritto in data odierna tra Valentino Village, il Comune e Serenissima - S.G.R., il Fondo, su richiesta del Comune e a proprie spese, concederà ipoteca di primo grado sugli immobili che diverranno per effetto dell'apporto, di proprietà del Fondo, per il valore complessivo di Euro 5.000.000,00 determinato da stima effettuata da un esperto indipendente e confermata dall'Agenzia del Territorio.

(3) Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune accetta la somma di Euro ottomilionieroquarantamila (8.040.000) in relazione alle causali elencate al comma (1) del presente articolo, a saldo stralcio e transazione di ogni eventuale maggiore somma che dovesse risultare dovuta in forza delle medesime causali, accettando i termini e le condizioni di pagamento come descritti al precedente comma (2).

(4) Con la sottoscrizione del presente accordo ed in ragione della efficacia definitiva che consegnerà al verificarsi (e/o mancato verificarsi) delle condizioni di cui infra, inoltre, le Parti sin da ora dichiarano reciprocamente che non avranno null'altro a pretendere, dovendosi intendere integralmente definita ogni possibile ragione di contenzioso insorta, insorgenda e anche non ancora azionata per le causali di cui al precedente comma (1), con effetti totalmente liberatori per le stesse. Per l'effetto, le Parti stabiliscono che, nelle more dei termini temporali previsti per le condizioni risolutive indicate al successivo art. 5, i giudizi pendenti elencati all'interno dell'All. E, incluso il recente giudizio CTP Taranto n. 460/2016 R.G., di cui alla lett. x. delle premesse e pur'esso indicato nell'All. E, saranno rinviati in corrispondenza ai suddetti termini, al cui compimento, senza che si siano avverate le citate condizioni risolutive, saranno abbandonati per inattività delle Parti. In tal caso, anche le spese legali relative a detti giudizi s'intenderanno integralmente compensate tra le Parti.

3. Procedure esecutive intraprese da Equitalia Sud S.p.A.

(1) Poiché le procedure esecutive elencate alla lett. viii) delle premesse e nell'All. E sono state intraprese da Equitalia Sud S.p.a. - Agente della Riscossione per la Provincia di Bari in danno di Nuova Concordia e dei terzi ivi indicati in forza della pretesa economica accertata dal Comune per ICI fabbricati anni d'imposta 2008 e 2009, rientranti nelle patruzioni di cui al precedente art. 2, con la sottoscrizione del presente accordo il Comune si obbliga a far sospendere le procedure medesime, nonché ogni eventuale ulteriore iniziativa che fosse stata nelle more avviata da Equitalia e di cui Nuova Concordia non abbia ricevuto notizia nelle prescritte forme di legge, nelle more del compimento dei termini temporali previsti per le condizioni risolutive indicate al successivo art. 5. Ad avvenuto compimento dei termini medesimi senza che si siano

avverate le citate condizioni risolutive, il Comune rinuncerà a dette procedure e alle eventuali successive iniziative poste in essere dall'Agente per la riscossione.

4. Permesso di costruire in sostituzione per i fabbricati "Stecche B e D - Bagolaro e Dracena"

(1) Sempre in forza dell'accettazione delle pattuizioni riportate al precedente art. 2, il Comune s'impegna per quanto di propria competenza (e salva l'acquisizione del parere di competenza di altri Enti) a rilasciare, in tempo utile per la stipula dell'atto di apporto al fondo tutti i permessi e/o le autorizzazioni necessari perché si possa procedere al perfezionamento dello stesso. Il Comune prende atto e riconosce che il rilascio di tale permesso di costruire costituisce elemento essenziale e imprescindibile per la realizzazione ed esecuzione del piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.

(2) Le parti espressamente convengono che nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune per l'eventuale ritardo nel rilascio di tali permessi e/o le autorizzazioni nel caso il ritardo dipenda dall'acquisizione dei pareri di competenza di altri Enti.

5. Condizioni risolutive

(1) L'efficacia del presente Accordo è risolutivamente condizionata:

- al mancato deposito dell'elaborando piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., di cui in premesse, entro il
- alla mancata omologazione in via definitiva del suddetto piano da parte del Tribunale di Bari, entro il
- alla mancata stipula dell'atto di apporto in favore del Fondo entro il termine indicato in premessa;
- alla mancata iscrizione dell'ipoteca prevista dal precedente art. 2 entro giorni dalla sottoscrizione dell'atto di apporto;
- alla mancata liquidazione delle rate di acconto nei termini e negli importi stabiliti al precedente art. 2.

(2) Qualora, per qualsivoglia ragione, una qualsiasi delle condizioni di cui al comma che precede si dovesse verificare, le disposizioni del presente accordo diverranno definitivamente prive di effetto e le parti saranno liberate da ogni residuo obbligo e responsabilità, con legittimazione in capo al Comune di agire per la soddisfazione delle originarie ragioni di credito.

6. Obblighi del Fondo

(1) A chiarimento di quanto precisato nelle premesse e sopra concordato, le Parti espressamente convengono che le obbligazioni a carico del Fondo saranno esigibili e potranno essere adempiute nei confronti del Comune soltanto dopo e a condizione che si perfezioni l'Atto di Apporto in favore del Fondo medesimo, da stipularsi nei tempi in premessa indicati, essendo, tale apporto, presupposto indefettibile ed essenziale perché il Fondo possa aver titolo ed interesse ad adempiere alle stesse

7. Foro competente

(1) Per qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo e/o comunque derivante e/o occasionata dallo stesso, Foro esclusi-

vo competente a conoscere delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma 2 del codice di procedura civile, sarà quello di Bari, con espressa esclusione di tutti gli altri fori alternativi e concorrenti previsti dal Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione III del codice di procedura civile.

8. Allegati

(1) Le Parti danno atto e convergono che costituiscono Allegati del presente Accordo di Ristrutturazione dei Debiti i seguenti documenti:

All. A) Copia conforme della Delibera di ??? n. ? del ???;

All. B) Copia conforme della procura speciale a rogito del ???;

All. C) Immobili Nuova Concordia;

All. D) Descrizione del contenzioso pendente tra Nuova Concordia e il Comune in relazione a parte delle imposte oggetto dell'Accordo di ristrutturazione;

All. E) Copia degli atti relativi alle procedure esecutive intraprese da Equitalia Sud S.p.a. in danno di Nuova Concordia;

All. F) Racc. a mani Nuova Concordia n. 62 del 24.4.2015, depositata presso il Protocollo comunale al n. 9539 del 27.4.15;

All. G) Proposta Nuova Concordia inviata via pec al Comune di Castellaneta in data 22.3.2016 e nota Serenissima Sgr inviata via pec al Comune di Castellaneta in data 05.4.2016;

All. H) Certificazione di inagibilità totale e permanente rilasciata dall'U.T.C. Castellaneta in data 11.5.2009 e istanza di riesame presentata da Nuova Concordia giusta racc. a mani n. 31 del 25.2.2015, depositata al Protocollo comunale al n. 4477 del 26.2.2015;

All. I) Racc. a mani Nuova Concordia n. 64 del 27.4.2015, depositata al Protocollo comunale al n. 9654 del 28.4.2015;

All. L) Racc. a mani Nuova Concordia n. 131 del 15.9.2015, depositata al Protocollo comunale al n. 20948 del 16.9.2015;

All. M) Nota U.T.C. Castellaneta prot. n. 20178 del 21.10.1999, ad oggetto "Progetto per la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero "Villaggio Medusa 2";

All. N) Copia delle sentenze TAR Puglia, Sez. I, Sede di Lecce, n. 1347/2009 del 03.6.2009, n. 1273/2009 del 22.5.2009 e n. 1346/2009 del 03.6.2009.

**Accordo per la ristrutturazione del debito
ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare**

Con la presente scrittura privata, che resterà depositata nella raccolta degli atti del notaio che ne autenticcherà le firme, tra:

- PUTIGNANO NICOLA, nato a Noci il 1° gennaio 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale sottoscrive il presente atto nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della società con unico socio in liquidazione "VALENTINO VILLAGE S.R.L.", con sede legale e della liquidazione in Noci alla Zona Industriale, capitale sociale Euro 1.445.683,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 04481420729 del Registro Imprese di Bari ed iscritta al n. BA - 318476 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, tale nominato con verbale a rogito del notaio Roberto Carino in data 22 dicembre 2009 (rep.n.124612), registrato a Bari il

ed a quanto infra autorizzato in virtù di delibera dell'assemblea dei soci in data

(di seguito anche "Valentino Village" o anche la "Società");

- Dott.

il quale sottoscrive il presente atto nella qualità di del "COMUNE DI CASTELLANETA", con sede in Castellaneta alla Piazza Principe di Napoli (c.f.

, ove domicilia per la carica, nell'esercizio dei poteri di rappresentanza conferiti ai sensi dell'art. 107 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per dare esecuzione alla delibera di n. del

, esecutiva nei modi di legge, che in copia conforme si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e, con l'ultima delle quali è stato, altresì, approvato lo schema del presente atto;

(di seguito anche il "Comune")

- Dott.

domiciliato per la carica in Verona alla Via Enrico Fermi n.2, il quale sottoscrive il presente atto nella qualità di procuratore speciale della società "SERENISSIMA - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A." in breve "SERENISSIMA - S.G.R. S.P.A.", con sede in Verona alla Via Enrico Fermi n.2, capitale sociale Euro 3.200.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 03402260230 del Registro Imprese di Verona ed iscritta al n. VR - 333373 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona, iscritta al n.68 della Sezione dei Gestori di Fondi Alternativi di Investimento dell'albo di cui all'art.35 del D.Lgs 58/98, società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato

, con sede in Verona (c.f. 03402260230), giusta procura speciale a rogito del

, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B", rilasciata da Giacomelli Luca, nato a Thiene (VI) il 29 settembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede

sociale, nella qualità di Amministratore Delegato della detta società, a tanto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data

(di seguito anche il "ComuneSerenissima- S.G.R." e, unitamente a Valentino Village e a Serenissima - S.G.R. S.p.A., "Le Parti");

premessi che

i). Valentino Village è proprietaria dell'hotel village "Il Valentino", sito in Castellaneta Marina (TA), località "Principessa", all'interno del Polo Turistico Integrato denominato "Nova Yardinia" di proprietà della società "Nuova Concordia S.r.l. in liquidazione", di seguito denominato "Immobile Valentino Village" e come meglio identificato nel documento All. C.

ii). Valentino Village, unitamente alla sua capogruppo "SO.F.IN. S.p.a. in liquidazione" (di seguito anche "Sofin") e a "Nuova Concordia S.r.l. in liquidazione" (di seguito anche "Nuova Concordia"), facente parte del medesimo gruppo industriale, si trova da diversi anni in una situazione di profonda crisi finanziaria che non ha avuto soluzione nonostante diversi piani di ristrutturazione proposti ai creditori e tentativi di vendita degli immobili con prezzo di realizzo inferiore alla metà dei relativi crediti ipotecari.

iii). In tale contesto, Valentino Village ha condiviso con Sofin e Nuova Concordia la necessità di una complessiva ristrutturazione e del risanamento dell'indebitamento, tesa a migliorare le prospettive di realizzo dei patrimoni immobiliari e scongiurare il rischio di una crisi aziendale, che avrebbe pesanti ricadute anche occupazionali e sull'economia locale.

iv). A tal fine, in data 4 luglio 2014 Sofin, Valentino Village e Nuova Concordia hanno accettato la proposta pervenuta da "Serenissima Sgr" (di seguito anche "Sgr"), una società di gestione del risparmio avente quale oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio per il tramite della promozione, istituzione, organizzazione e gestione di Fondi comuni di investimento immobiliari, finalizzata ad acquisire gli Assets immobiliari della Valentino Village e della Nuova Concordia a un Fondo comune di investimento di tipo chiuso da essa costituito o costituendo (di seguito, anche, il "Fondo") al fine di commercializzarli o detenerli quale investimento a reddito, da sviluppare e/o completare/ristrutturare/riqualificare, da valorizzare in attività di trading.

v). In particolare, l'operazione proposta dalla Sgr prevede il conferimento degli assets di Valentino Village e Nuova Concordia ad un Fondo immobiliare con integrale estinzione dei debiti di Sofin, Valentino Village e Nuova Concordia, in parte mediante l'attribuzione delle quote del Fondo alle società conferenti con datio in solutum ai creditori, in parte mediante l'accollo al Fondo di una porzione di debito e per il residuo mediante rinuncia dei creditori. Il tutto subordinato al consenso dei creditori e all'omologa dell'operazione nelle forme dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare per tutte e tre le sum-

menzionate società, stante il carattere unitario della proposta e dell'iniziativa.

vi). In data 23.12.2014 Sofin, Nuova Concordia e Valentino Village hanno sottoscritto con la Sgr il "Preliminare di conferimento di apporto a fondo comune di investimento", per effetto del quale Nuova Concordia e Valentino Village si sono impegnate a conferire al Fondo i rispettivi complessi immobiliari che Sgr si è impegnata ad acquistare, formalizzando le intese raggiunte, prevedendo che i detti conferimenti (di seguito congiuntamente denominati "Atto di Apporto") debbano perfezionarsi entro 30 giorni dall'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare di cui alla Premessa v.

vii). Alla data della presente scrittura, Valentino Village risulta debitrice nei confronti del Comune di Castellana Grotte per imposta IMU per le annualità 2012/2015, non versate alle originarie scadenze per Euro 310.129,00.

viii). Dietro iniziativa di Valentino Village giusta racc. a mani n. 35 del 15.6.2015, depositata presso il Protocollo comunale al n. 13972 del 16.6.15 (che si allega alla presente scrittura come All. D), sono intercorse delle trattative tra le Parti come sopra costituite per l'individuazione di un percorso condiviso, pur'esso da trasformarsi nelle forme dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F., finalizzato alla composizione delle pendenze economiche indicate alla precedente lett. vii), in parte maturate in parte a maturarsi successivamente, e sorretto, da parte del Comune, dall'interesse pubblico al recupero di entrate altrimenti difficilmente esigibili ed alla salvaguardia dell'indotto occupazionale ed economico derivante dalle attività della Valentino Village, il tutto come meglio specificato, convenuto e stipulato nel prosieguo della presente scrittura.

ix). Dette trattative si sono arricchite di una nuova proposta inviata al Comune di Castellana Grotte in data 21 marzo 2016, sottoscritta per accettazione delle obbligazioni a carico del Fondo anche dalla Sgr (prot. n.) nonché di una ulteriore missiva trasmessa dalla stessa Sgr in data 5 aprile 2016 (prot. n.), che si allegano congiuntamente alla presente scrittura come All. E.

x). Le Parti si danno atto e riconoscono che Serenissima - S.G.R. interviene nel presente atto quale mandataria nella gestione del Fondo e che i diritti derivanti e gli obblighi assunti conseguentemente alla stipula del presente contratto sono, rispettivamente, esclusivamente a favore e a carico del Fondo. I riferimenti a Serenissima - S.G.R., pertanto, sono da intendersi "in nome e per conto del Fondo" e nessun obbligo né diritto nascente dal presente contratto sarà pertanto riferibile a Serenissima - S.G.R..

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. **Premesse**

(1). Le premesse e gli Allegati ivi richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. **Rimborso debito Valentino Village**

(1). A fronte del debito verso il Comune come indicato alla lett. vii) delle premesse, Valentino Village, nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del debito descritta in premesse, s'impegna a corrispondere al predetto ente a titolo di imposta IMU per gli anni dal 2012 al 2015 la somma di **Euro trecentodiecimilacentoventinove (310.129)** senza maggiorazione di interessi e sanzioni.

(2). Le parti convengono che, una volta perfezionata l'operazione di conferimento degli Assets di Valentino Village e Nuova Concordia al Fondo (descritta nelle premesse), il pagamento del debito di cui al n. (1) che precede avverrà mediante accollo al Fondo con rimborso entro il 30 giugno 2026, fermo restando la corresponsione degli interessi maturandi annualmente al tasso del 2% che saranno capitalizzati e corrisposti contestualmente al rimborso della quota capitale.

A garanzia di tale pagamento e di quelli previsti dall'atto n. sottoscritto in data odierna tra Nuova Concordia, il Comune e Serenissima- S.G.R., il Fondo, su richiesta del Comune e a proprie spese, concederà ipoteca di primo grado sugli stessi immobili che diverranno, per effetto dell'apporto, di proprietà del Fondo a garanzia del rimborso del debito di Nuova Concordia, per il valore complessivo di Euro 5.000.000,00 determinato da stima effettuata da un esperto indipendente e confermata dall'Agenzia del Territorio.

(3). Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune accetta la somma di **Euro trecentodiecimilacentoventinove (310.129)** in relazione alle causali indicate al comma (1) del presente articolo, a saldo, stralcio e transazione di ogni eventuale maggiore somma che dovesse risultare dovuta in forza delle medesime causali, accettando i termini e le condizioni di pagamento come descritti al precedente comma (2).

(4). Con la sottoscrizione del presente accordo ed in ragione della efficacia definitiva che consegnerà al verificarsi (e/o mancato verificarsi) delle condizioni di cui infra, pertanto, le Parti sin da ora dichiarano reciprocamente che non avranno null'altro a pretendere, dovendosi intendere integralmente definita ogni possibile ragione di contenzioso insorgenda e anche non ancora azionata per le causali di cui al precedente comma (1), con effetti totalmente liberatori per le stesse.

3. Condizione risolutiva

(1) L'efficacia del presente Accordo è risolutivamente condizionata:

- al mancato deposito dell'elaborando piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., di cui in premesse, entro il
- alla mancata omologazione in via definitiva del suddetto piano da parte del Tribunale di Bari, entro il
- alla mancata stipula dell'atto di apporto in favore del Fondo entro il termine indicato in premessa;
- alla mancata iscrizione dell'ipoteca prevista dal precedente art. 2 entro giorni dalla sottoscrizione dell'atto di apporto.

(2) Qualora, per qualsivoglia ragione, una qualsiasi delle condizioni di cui al comma che precede si dovesse verificare, le disposizioni del presente accordo diverranno definitivamente

te prive di effetto e le parti saranno liberate da ogni residuo obbligo e responsabilità, con legittimazione in capo al Comune di agire per la soddisfazione delle originarie ragioni di credito.

4. Obblighi del Fondo

(1) A chiarimento di quanto precisato nelle premesse e sopra concordato, le Parti espressamente convengono che le obbligazioni a carico del Fondo saranno esigibili e potranno essere adempiute nei confronti del Comune soltanto dopo e a condizione che si perfezioni l'Atto di Apporto in favore del Fondo medesimo, da stipularsi nei tempi in premessa indicati, essendo, tale apporto, presupposto indefettibile ed essenziale perchè il Fondo possa aver titolo ed interesse ad adempiere alle stesse

5. Foro Competente

(1). Per qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo e/o comunque derivante e/o occasionata dallo stesso, Foro esclusivo competente a conoscere delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma 2 del codice di procedura civile, sarà quello di Bari, con espressa esclusione di tutti gli altri fori alternativi e concorrenti previsti dal Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione III del codice di procedura civile.

6. Allegati

(1) Le Parti danno atto e convengono che costituiscono Allegati del presente Accordo di Ristrutturazione dei Debiti i seguenti documenti:

All. A) Copia conforme della Delibera di n. ... del;

All. B) Procura speciale;

All. D) Racc. a mani Valentino Village n. 35 del 15.6.2015, depositata presso il Protocollo comunale al n. 13972 del 16.6.15;

All. E) Proposta inviata al Comune di Castellaneta in data 21 marzo 2016 e Lettera Sgr inviata al Comune di Castellaneta in data 5 aprile 2016.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to SICURO dr. Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL SEGRETARIO COMUNALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 13/06/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 28/06/2016;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Add. 13 GIU. 2016 (prot. n. 15638),

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X]- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to SICURO dr. Giovanni

«MergeSeq»

[x] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201___ in quanto:

- () - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del
- () - _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

